

D.g.r. 18 settembre 2015 - n. X/4046
Determinazione in ordine al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Primo provvedimento attuativo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto che l'art. 3, comma 3, della legge suindicata prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, le istituzioni scolastiche, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza, con particolare riguardo alle associazioni del privato sociale e di volontariato che operano costantemente in questo settore;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che prevede che la Regione possa sostenere progetti anti violenza nelle seguenti aree di intervento:

- a) realizzazione di progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) realizzazione di progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza, rivolti alle donne sole o con figli minori;
- c) realizzazione di progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con figli minori che necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Visto l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità che la Regione possa destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7;

Vista la d.g.r. n. 4012 dell'11 settembre 2015 «Determinazioni in ordine alla proposta del Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere», da trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno individuare lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...», nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Co-

muni che coordinano reti territoriali interistituzionali, istituite da appositi protocolli;

Preso atto che la Regione Lombardia ha avviato due programmi, attivati rispettivamente con D.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013 e con d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, che hanno permesso di sottoscrivere ventuno accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con Comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato di servizi che permetta di sviluppare politiche pubbliche e omogenee su tutto il territorio regionale;

Preso atto che con il programma 2013, attivato con la d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, «Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza», erano state approvate le linee guida per l'attivazione di accordi di collaborazione con i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali e destinate risorse per euro 980.000,00;

Preso atto inoltre che con d.d.u.o. n. 2287 del 4 aprile 2014 è stato approvato l'elenco dei 13 Comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali che, a seguito della presentazione delle attività, avevano sottoscritto con Regione Lombardia un accordo di collaborazione e beneficiario dei contributi di cui alla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013;

Considerato che, come indicato negli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Regione Lombardia e ciascuno dei 13 Comuni capofila, i progetti sperimentali dovevano concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo;

Verificato che tutti gli accordi di collaborazione sottoscritti con i Comuni capofila di Reti territoriali anti violenza di cui al d.d.u.o. n. 2287 del 4 aprile 2014 sono stati sottoscritti nel corso del mese di aprile del 2014, e che pertanto gli accordi citati sono scaduti;

Ritenuto necessario continuare a sostenere e potenziare i servizi territoriali attivati dalle Reti anti violenza sui rispettivi territori di riferimento, attraverso l'iniziativa di cui alla d.g.r. 861 del 25 ottobre 2013, valorizzando le buone prassi e omogeneizzando gli interventi, pur tenendo conto delle rispettive peculiarità;

Ritenuto, pertanto, di concorrere al sostegno dei servizi territoriali attivati dalle Reti territoriali interistituzionali anti violenza di cui al d.d.u.o. n. 2287 del 4 aprile 2014, anche mediante un contributo finanziario massimo di euro 200.000,00 per ogni rete territoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 1 della l.r. n. 11/2012 e secondo le modalità definite nell'allegato A) «linee-guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali e per il sostegno a progetti finalizzati alla stabilizzazione di servizi e azioni per il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e criteri per l'individuazione delle azioni oggetto di accordi di collaborazione - iniziativa 2015» al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e controllo e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni svolte e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

Ritenuto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali la somma di euro 1.000.000,00 che trova copertura sui seguenti capitoli:

- cap. 10416 «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere» per un importo pari a euro 600.000,00 sul bilancio 2015;
- cap. 10416 «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere» per un importo pari a euro 400.000,00 sul bilancio 2016;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee-guida e criteri per l'individuazione delle azioni oggetto degli accordi di collaborazione», allegato A) parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo «Schema di accordo di collaborazione con i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per la preven-

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 25 settembre 2015

zione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione sul bilancio regionale ammontano a complessivi euro 1.000.000,00, da imputarsi ai seguenti capitoli:

- cap. 10416 - «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere», per un importo pari a euro 600.000,00 sul bilancio 2015;
- cap. 10416 - «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere», per un importo pari a € 400.000,00 sul bilancio 2016;

4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e controllo e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo Comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre la pubblicazione, della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

LINEE-GUIDA IN ORDINE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE**1. OBIETTIVI E FINALITA'**

Regione Lombardia intende sottoscrivere con i Comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012, volti al potenziamento e sviluppo dei servizi e azioni finalizzati all'accesso alla rete territoriale interistituzionale antiviolenza, all'accoglienza, alla presa in carico, alla messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere.

Le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, dovranno avere l'obiettivo di:

- sviluppare le linee d'azione e implementare gli interventi e i servizi già attivati e sperimentati con l'iniziativa regionale di cui alla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, anche prevedendo l'impiego di risorse aggiuntive pubbliche e/o del privato sociale;
- garantire, nel corso del progetto, l'adeguamento dei centri antiviolenza e case rifugio ai requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014;
- ampliare il territorio di riferimento dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento agli ambiti territoriali di cui alla L.R. 3/2008.

2. SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Partecipano alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione i Comuni che, in qualità di capofila, coordinano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate da appositi Protocolli d'intesa in corso di validità, e che hanno già sottoscritto con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

È requisito di ammissibilità, per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia, il possesso dei seguenti requisiti:

- l'avvenuta chiusura del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, attestata dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali;
- la validità del Protocollo di intesa di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale avente come finalità il sostegno alle donne vittime di violenza;

4. CARATTERISTICHE DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI

Per quanto riguarda le caratteristiche delle reti territoriali interistituzionali si richiama a quanto previsto dalla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, precisando ulteriormente che:

- deve essere individuato un Ente locale in qualità di capofila di una Rete Territoriale Interistituzionale che coinvolge almeno un bacino d'utenza complessivo pari a 150.000 abitanti;
- devono essere operativi da almeno un anno dalla data di sottoscrizione del protocollo di attivazione della Rete territoriale interistituzionale, uno o più centri antiviolenza e case rifugio, stimando un rapporto 1,79 centri antiviolenza ogni 400.000 abitanti così come indicato dal D.P.C.M. del 24.07.2014.;
- devono essere individuati i soggetti del sistema socio-sanitario (almeno un soggetto tra aziende sanitarie locali (ora ATS), aziende ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di pronto soccorso (ora ASST) e/o fondazioni IRCCS);
- devono essere presenti i rappresentanti delle forze di pubblica sicurezza (almeno un soggetto tra Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura).

5. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

Le azioni progettuali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e ai loro eventuali figli minori;
- presenza nel progetto di azioni volte all'adeguamento dei centri antiviolenza e case rifugio agli standard previsti dall'Intesa Stato -Regioni del 27 novembre 2014;
- individuazione del numero di donne vittime di violenza da prendere in carico, anche sulla base dei dati rendicontati nel precedente progetto;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere;

Sono considerate significative e rilevanti, anche in relazione alle caratteristiche alle dimensioni del territorio coinvolto e ai fini dell'analisi del progetto e negoziazione delle risorse:

- la previsione della disponibilità di risorse di co-finanziamento in grado di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo;

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 25 settembre 2015

- l'ampliamento della copertura territoriale dei servizi attivati dalla Rete regionale antiviolenza;
- la presenza di ulteriori soggetti sottoscrittori in grado di rendere operative ed efficaci le azioni proposte e che risultino significativi per l'operatività della Rete territoriale interistituzionale e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo, quali ad esempio:
 - ✓ soggetti in rappresentanza del sistema giudiziario;
 - ✓ soggetti in rappresentanza del sistema scolastico e/o universitario;
 - ✓ associazioni femminili e/o di volontariato e fondazioni, cooperative sociali;
 - ✓ enti religiosi;
 - ✓ organizzazioni sindacali;
 - ✓ aziende consortili per la gestione dei servizi comunali;
 - ✓ consigliere/i di parità provinciale;
 - ✓ ordini professionali (es.: avvocati e medici).

6. RISORSE E INDICATORI DI RISULTATO E DI PREMIALITÀ

Il contributo regionale non potrà superare la somma di euro 200.000,00 per ciascun progetto presentato dai Comuni capofila delle Reti Territoriali interistituzionali.

Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2015 e 2016 per sostenere progetti in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a euro 1.000.000,00 che verranno ripartite:

- per l'80% delle risorse sulla base dei seguenti indicatori e secondo la rispettiva ripartizione percentuale:
 - ✓ estensione della rete a livello territoriale, con particolare riferimento al numero di ambiti territoriali coinvolti di cui alla l.r. 3/2008 (30%);
 - ✓ popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento del progetto (40%);
 - ✓ numero e caratteristiche dei soggetti del privato sociale che gestiscono Centri antiviolenza e Case rifugio, ed apertura di eventuali sedi decentrate sul territorio (sportelli) in numero coerente con la popolazione coinvolta (30%).
- per il restante 20% delle risorse sulla base dei seguenti indicatori di premialità, che saranno assegnati dopo sei mesi dall'avvio dei progetti e a seguito delle attività di monitoraggio predisposte da Regione Lombardia e secondo la rispettiva ripartizione percentuale:
 - ✓ capacità di spesa dell'ente capofila nella realizzazione delle azioni progettuali (40%);
 - ✓ capacità dell'ente capofila di attuare azioni di integrazione degli attori essenziali della rete dei servizi e degli strumenti per soddisfare i bisogni del territorio attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi di rete (30%);
 - ✓ incremento del numero delle donne prese in carico nei primi sei mesi di attuazione del progetto, rispetto a quanto preventivato nella proposta di intervento (30%).

7. INAMMISSIBILITÀ

Premesso che i progetti non potranno essere presentati da Comuni che non abbiano sottoscritto con Regione Lombardia un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. 861 del 25 ottobre 2013 e che siano capofila di Reti territoriali interistituzionali non aventi le caratteristiche di cui al punto 4, non sono ammissibili le domande di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione:

- presentate oltre il termine previsto al successivo punto 8 (Tempistica);
- presentate al di fuori delle modalità di presentazione della domanda da approvarsi con successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- che prevedano progetti che abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore sulle medesime attività;
- che prevedono progetti che sviluppino attività non riconducibili alle finalità di cui al punto 1;
- presentate da Comuni inadempienti rispetto alla rendicontazione di progetti finanziati dagli accordi di collaborazione precedenti

8. TEMPISTICA

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.: presentazione delle domande di sottoscrizione degli accordi di collaborazione da parte dei Comuni capofila delle Reti interessate a collaborare con la Regione Lombardia e trasmissione della relativa scheda tecnica da approvarsi con successivo atto della Direzione Generale competente;

Entro novembre 2015: sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali;

Entro dicembre 2015 prima erogazione del 60% del budget del progetto;

Entro maggio 2016 valutazione delle azioni progettuali e assegnazione della premialità;

Entro ottobre 2016: chiusura dei progetti e trasmissione della rendicontazione per l'erogazione del saldo.

9. MONITORAGGIO

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, dalle azioni previste. Monitorerà, inoltre, la capacità di spesa dei soggetti sottoscrittori anche al fine dell'assegnazione della quota di premialità prevista al punto 6.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della D.G....., nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di, in qualità di capofila della rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il, rappresentato da in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

VISTA la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di, per l'attivazione di azioni progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDBIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 25 settembre 2015

complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) servizi personalizzati di formazione specialistica e *tutoring* per l'attuazione delle azioni progettuali, in base alla capacità organizzativa delle realtà territoriali;
- c) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

IL COMUNE DI

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto della Direzione Generale del Comune entro i termini ivi indicati e comunque non oltre 10 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Direzione generale competente di Regione Lombardia le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (convegni, seminari tematici, ecc.);
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- a trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- a mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- a collaborare con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione

Art. 4

Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della rete territoriale un contributo pari a €

Le spese ammissibili sono espresse nella scheda tecnica da approvarsi con apposito atto della Direzione Generale del Comune

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in tre fasi successive:

- a) il 60% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

- b) il 20% dopo i primi sei mesi di avvio dell'attività progettuale e a seguito delle attività di monitoraggio predisposte da Regione Lombardia
- c) il 20% alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegnerà:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 30 novembre 2016. Scaduto tale termine, Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposto dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti ammessi al contributo, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Art. 7

Revoche

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 30. 11.2016.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale

Per il Comune di
Il/La
NOME COGNOME